

N.RG 15293 / 2024

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE**

Il Giudice di Pace di LECCE, Dott. ANTONELLA SANTORO, ha pronunciato

**SENTENZA**

nella causa civile R.G. n.15293 / 2024

**vertente tra**

BORTONE VINCENZO (CF BRTVCN66R05E815T) - Avv. GIAMPAOLO  
SALVATORE

**-OPPONENTE-****contro**

COMUNE DI LECCE (CF 80008510754)  
(rappresentato e difeso dal funzionario delegato)

**-OPPOSTA-****RAGIONI DELLA DECISIONE**

La causa, istruita con deposito di documenti, è stata definita con sentenza emessa ex art. 127 ter c.p.c. a seguito di udienza celebrata con deposito di note scritte.

Il ricorrente ha impugnato il verbale n. VX2609 emesso dal Comune di Lecce per la violazione dell'art. 142 CdS accertata mediante misuratore di velocità a postazione fissa K53800 Speed.

Va accolto il motivo con il quale l'opponente ha eccepito l'omessa omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità.

L'opposto non ha provato l'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della violazione.

Priva di pregio giuridico è la circostanza dedotta dal Comune secondo cui le modifiche apportate all'art. 201 CdS dalla L. n. 177/2024 avrebbero equiparato l'omologazione



all'approvazione delle apparecchiature elettroniche utilizzate per il rilevamento delle infrazioni atteso che detta previsione non è applicabile nelle fattispecie di cui all'art. 142 CdS, così come risultante dall'art. 201 co. 1 bis lett. g-bis CdS.

La giurisprudenza di legittimità è divenuta ormai granitica nell'affermare il principio in virtù del quale in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio "autovelox" approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse. (Sez. 2, Ordinanza n. 13996/2025, Cass. nn. 20913/2024, 12924/2025 n. 10505 del 18/04/2024).

La distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, hanno caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.

Ed ancora, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024, Trib. Civ. Lecce sent. n. 2279/2024)".

Alla luce delle suesposte argomentazioni, l'opposizione va accolta e il verbale impugnato va annullato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie l'opposizione e annulla il verbale impugnato;

condanna il Comune opposto al pagamento dei compensi professionali, spettanti al difensore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 350,00, di cui € 43,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in LECCE il 18-09-2025

*Il Giudice di Pace*

Dott. ANTONELLA SANTORO



PROTOCOLLO N. 0165349 del 19/09/2025 10:40:55 // ENTRATA  
Copia conforme all'originale informatico. (Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, e ss.mm.ii.)  
La presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato intestato a  
è valido e non revocato, e la cui verifica ha avuto esito positivo. Documento stampato il giorno 19/09/2025. FIRMATO  
Impronta HASH (SHA256):58bf48da2fae7af48765ff3d4b41191298a0d3f31633e488c7f5f679a7a46.

**POSTA CERTIFICATA: GIUDICE DI PACE Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012**

**Mittente:** gdp.lecce@civile.ptel.giustiziacert.it  
**Destinatari:** protocollo@pec.comune.lecce.it  
**Inviato il:** 19/09/2025 10.34.37  
**Posizione:** PEC IMAP PROTOCOLLO GENERALE /Posta in ingresso

GIUDICE DI PACE di Lecce.

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Sezione: 01

Tipo procedimento: OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Numero di Ruolo generale: 15293/2024

Giudice: SANTORO ANTONELLA

Ricorrente Principale: BORTONE VINCENZO

Controparte Principale: COMUNE DI LECCE

Si da' atto che in data 19/09/2025 alle ore 10:34 il cancelliere DE MATTEIS ELIA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.lecce.it della parte COMUNE DI LECCE il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 19/09/2025  
Tipo Evento: EVENTI PARTICOLARI  
Oggetto: ATTO NON CODIFICATO  
Descrizione: ATTO Notifica sentenza

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 19/09/2025 10:34

Registrato da DE MATTEIS ELIA

--

Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.

SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===  
IndiceBusta.xml ( )

Comunicazione.xml ( )  
SENTENZA.pdf.zip ( )

**PROTOCOLLO N. 0165349 del 19/09/2025 10:40:55 // ENTRATA**

Copia conforme ALL'ORIGINALE INFORMATICO. (Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, e ss.mm.ii.)

La presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato intestato a

è valido e non revocato, e la cui verifica ha avuto esito positivo. Documento stampato il giorno 19/09/2025. FIRMATO \_\_\_\_\_

Impronta HASH (SHA256):58b648da2fae7af48765ff3ddb441191298a0d3f331633e488c7ff5f679a7a46.